

ALLEGATO B – SCHEMA CONTRATTO TIPO**SCHEMA TIPO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE tra l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere) con sede legale in Piazza Sallustio 21 Roma, partita _____, codice fiscale _____, in persona del Segretario Generale. _____;

e La Società/Ente/Associazione _____ (di seguito Sponsor) con sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e P.IVA _____ in persona del legale rappresentante Sig./Dott. _____; di seguito congiuntamente definiti "Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") recita che "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile";
- l'Unioncamere quest'anno ha la responsabilità dell'organizzazione della Conferenza annuale dell'European Business Registry Association (EBRA), di cui è socia, evento rivolto ai professionisti dei registri delle imprese che ha l'obiettivo di fare rete e condividere esperienze finalizzate all'innovazione dei registri con il coinvolgimento di soggetti privati appartenenti ad organizzazioni internazionali analoghe coinvolte nella gestione o nell'interazione con i Registri, istituti bancari, ordini e associazioni professionali, in qualità di sponsor;
- la conferenza - dal titolo "Building Trust: leading the digital evolution to overcome challenges. Business Registers as catalysts of the digital economy" – sarà organizzata a Milano l'11 e il 12 giugno 2025;
- con Avviso, pubblicato in data ..., è stata resa nota l'intenzione dell'Ente di avvalersi di un sostegno economico da parte di uno o più soggetti privati (sponsor), nel quadro dei contratti di sponsorizzazione da stipulare nel rispetto della normativa vigente;
- lo Sponsor, al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività, con nota del _____ ha riscontrato l'Avviso di cui sopra e la relativa istanza è stata ritenuta regolare, completa e conforme alle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo;
- con determinazione del Segretario generale n. ____ del ____ sono stati approvati gli esiti di cui al suddetto Avviso;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte della Sponsor della Conferenza descritta in premessa, organizzata dall'Unioncamere;
2. In particolare, la Conferenza è finalizzata a fare rete tra soggetti pubblici e privati di livello nazionale e internazionale per affrontare i temi del progresso digitale e dell'uso di mezzi e strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione per migliorare la performance dei Registri delle imprese e per la

gestione dei dati che questi detengono, anche come elementi di sostegno e sviluppo per l'economia.

3. La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità descritta negli articoli successivi.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione dell'evento, prevista per il 12 giugno 2025, e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a erogare, l'importo di € 5.000, oltre ad IVA (se dovuta) in favore dell'Unioncamere.
2. Il corrispettivo sarà versato in soluzione unica anticipata alla sottoscrizione del presente contratto, sul conto corrente intestato a Unioncamere n. _____
3. Successivamente verrà rilasciata dalla Sponsee regolare fattura quietanzata.
4. Lo Sponsor, nell'ambito della sponsorizzazione dell'evento, ha facoltà di allestire un proprio desk negli spazi allo stesso appositamente assegnati dallo Sponsee e a destinarvi proprio personale, facendosi carico delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile dello stesso. L'Unioncamere è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento da parte dello Sponsor delle attività sponsorizzate all'interno degli spazi dedicati nella sede della Conferenza.

Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a:
 - a) Presentare lo sponsor durante l'evento (in momenti dedicati prima dei break);
 - b) Concedere 2 biglietti gratuiti per la conferenza in loco (è inclusa la partecipazione ai due eventi sociali, in programma);
 - c) Concedere l'allestimento di un desk presso il foyer della sala convegni per entrambi i giorni di lavoro;
 - d) Consentire l'inserimento del logo aziendale in tutti i materiali di comunicazione prodotti (sito web, programma, pannelli, etc.);
 - e) Inserire un Company's profile sul sito <https://ebramilan2025.it/>

Art. 6 - Esclusiva (eventuale)

1. L'Unioncamere si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

Art. 7 - Risoluzione e recesso

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 4;
 - b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dell'Unioncamere. In tal caso l'Unioncamere avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute



o impegnate;

- c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o il venir meno dei requisiti necessari alla stipula del presente contratto;
- 3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.
- 4. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute.

Art. 8 - Responsabilità

- 1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
- 2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.
- 3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.
- 4. L'Unioncamere non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.
- 5. Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

Art. 9 - Trattamento dati personali

- 1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
- 2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

- 1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo, al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
- 2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Roma.

Art. 11 - Spese contrattuali

- 1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.
- 2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Denominazione Sponsor
Il legale rappresentante

Unioncamere
Il Segretario Generale